



COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 39 del 28/06/2021

Proposta N° 47 del 11/06/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, mese di Giugno, il giorno ventotto, alle ore 09:20, nella sala dell'Arengo del Broletto si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica .

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Claudio Strozzi.

Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Foti Elena	Ongari Tiziana
Allegra Emanuela	Freguglia Flavio	Paladini Sara
Andretta Daniele	Gagliardi Pietro	Pasquini Arduino
Ballare' Andrea	Gavioli Maurizio	Picozzi Gaetano
Brustia Edoardo	Iacopino Mario	Pirovano Rossano
Collodel Mauro	Lanzo Raffaele	Strozzi Claudio
Colombi Vittorio	Mattiuz Valter	Ricca Francesca
Colombo Anna	Macarro Cristina	Tredanari Angelo
Contartese Michele	Murante Gerardo	Valotti Giuseppe
Degradis Ivan	Nieddu Erika	Vigotti Paola
Fonzo Nicola	Nieli Maurizio	Zampogna Annunziatino

Risultano assenti:

COLOMBI, CONTARTESE, GAGLIARDI, GAVIOLI, MACARRO, NIEDDU, ONGARI

Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

CARESSA, CHIARELLI, FRANZONI, MOSCATELLI, PIANTANIDA.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 39 OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n. 7 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Moscatelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Moscatelli intervengono per discussione e/o dichiarazione di voto i consiglieri Fonzo, Mattiuz ed ancora l'Assessore Moscatelli per precisazioni.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed approvato le linee del metodo tariffario MTR (Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti);

la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 26/3/2020 ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 3/3/2020 ha adottato semplificazioni procedurali del metodo tariffario MTR e delle procedure di approvazione del piano finanziario;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le proprie determinazioni;

Considerato che la procedura di validazione è finalizzata alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Novara non è operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio di Bacino Basso Novarese quale consorzio di area vasta regionale;

Atteso che il Consorzio di Bacino Basso Novarese quale consorzio di area vasta regionale, in qualità di ente territorialmente competente, ha proceduto all'acquisizione della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore del servizio che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

con nota Prot. n. 51305 del 31/05/2021 il Consorzio di Bacino Basso Novarese quale consorzio di area vasta regionale, in qualità di ente territorialmente competente, ha proceduto alla trasmissione del piano finanziario previa sua validazione ai sensi del citato art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ASSA S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 17.876.811,75, da coprire con l'applicazione della tariffa per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti per un importo complessivo di €15.935.666,54, (punto 5.2 della Relazione), inferiore per le motivazioni contenute nella relazione illustrativa del Piano finanziario, rispetto alle risultanze del PEF oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 25, comma 1 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 28/06/2021, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Preso atto che l'importo della componente RCU annuale di conguaglio, relativa alla differenza tra costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (in relazione alla tariffe 2019 rinnovate per l'anno 2020) ed i costi fissi e variabili risultanti dal PEF 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 76/2020, è pari all'importo complessivo di € 862.428,58, come desumibile dal punto 6.5 della Relazione al PEF 2021, e viene finanziato attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Ritenuto per tutto quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'Allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie;

Considerato che:

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

il comma 5 dell'art.30 D.L. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni), convertito con legge n. 69 del 21/05/2021, prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*.

Acquisiti:

ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate, del Dirigente del Servizio Finanziario, del Dirigente del Servizio Ambiente, e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;

il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/00;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/06/2021;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 18 voti favorevoli ed 8 contrari (i consiglieri Ballarè, Allegra, Fonzo, Paladini, Pirovano, Zampogna, Iacopino, Vigotti) resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
3. di determinare che la componente di conguaglio approvata con il PEF anno 2020 di €862.428,58, come desumibile dal punto 6.5 della Relazione al PEF 2021, viene finanziata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
4. di trasmettere la presente deliberazione corredata dal Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati al Consorzio di Bacino Basso Novarese, in qualità di ente territorialmente competente, al fine della trasmissione degli stessi ad ARERA per l'approvazione definitiva.

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegati: Piano Economico Finanziario Regolato anno 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Claudio Strozzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)